



**ISTITUTO NAZIONALE DI
RICERCA METROLOGICA (I.N.R.I.M.)**

**PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI
MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE**

(art. 12, comma 5 dello Statuto)

(deliberazione del CdA dell'I.N.R.I.M. n. 4/2017/1, del 24 gennaio 2017)

PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE

Premessa

Il Consiglio di direzione:

- 1) È presieduto dal Direttore Scientifico;
- 2) i membri eletti sono tre: 2 rappresentanti dei ricercatori/tecnologi e 1 rappresentante del personale dei profili tecnici;
- 3) è invitato permanente il responsabile di STALT;
- 4) la partecipazione all'elettorato passivo è incompatibile con altre cariche elettive in rappresentanza della comunità scientifica dell'Ente.
- 5) le competenze del Consiglio di direzione non si sovrappongono a quelle degli altri Organi dell'Istituto.
- 6) la mancanza di uno o più componenti elettivi del Consiglio di direzione non comporta conseguenze sulla piena operatività dello stesso.

Punto 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni della componente elettiva del Consiglio di direzione, due in rappresentanza del personale ricercatore e tecnologo e uno in rappresentanza del personale tecnico in servizio presso la Direzione scientifica, sono indette con decreto del Presidente dell'Istituto, che ne fissa la data e il luogo.

Punto 2 - Commissione elettorale

Per le elezioni di cui alla presente procedura elettorale è nominata, con decreto del Presidente, almeno 10 giorni prima della data delle elezioni, una Commissione elettorale, con compiti consultivi e di riscontro finale delle votazioni, composta da un Presidente, due membri effettivi e uno supplente aventi diritto al voto.

Tale Commissione, in particolare, ha il compito di decidere sui ricorsi, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sulle controversie relative alle stesse e di procedere alla raccolta e all'elaborazione dei risultati delle operazioni elettorali.

Punto 3 - Seggio elettorale

Le votazioni si svolgono presso la sede dell'Istituto di Strada delle Cacce 91, in due giorni feriali consecutivi e secondo il calendario fissato dal decreto del Presidente di indizione delle elezioni, di cui al punto 1.

Durante le operazioni di voto, la Commissione elettorale deve garantire la presenza costante al seggio di almeno 2 dei suoi componenti.

In caso di forzata e giustificata assenza di uno dei componenti all'atto dell'apertura dei seggi, la Commissione elettorale provvede alla sua immediata sostituzione con il membro supplente.

Punto 4 - Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto al voto e fanno parte del corpo elettorale che elegge i due rappresentanti del personale ricercatore e tecnologo i dipendenti dei profili di ricercatore e tecnologo, in servizio presso la Direzione scientifica, le Divisioni e lo STALT, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato e determinato alla data d'indizione delle elezioni; sono eleggibili e sono titolari dell'elettorato passivo i dipendenti dei profili di ricercatore e tecnologo con rapporto d'impiego a tempo indeterminato, alla data d'indizione delle elezioni, in servizio presso la Direzione scientifica e le Divisioni.

Hanno diritto al voto e fanno parte del corpo elettorale che elegge il rappresentante del personale tecnico i dipendenti del profilo tecnico in servizio presso la Direzione scientifica, le Divisioni e lo STALT con rapporto d'impiego a tempo indeterminato e determinato alla data d'indizione delle elezioni; sono eleggibili e sono titolari dell'elettorato passivo i dipendenti del profilo tecnico, in servizio presso la Direzione scientifica e le Divisioni, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato alla data d'indizione delle elezioni.

Gli elenchi degli aventi diritto al voto e dei titolari dell'elettorato passivo sono esposti, a cura della Commissione elettorale, presso il seggio elettorale e pubblicati nella pagina intranet dell'Istituto almeno 10 giorni prima delle elezioni. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 24 ore e la Commissione deve rispondere entro le 24 ore successive.

Punto 5 - Candidature

Per dare modo agli interessati di presentare candidature, si possono svolgere, in orario di servizio, assemblee degli elettori di cui al precedente punto 4.

Per essere candidati gli interessati devono presentare esplicita disponibilità, indicando sinteticamente quale contributo ritengono di poter esprimere nel Consiglio di direzione, e allegando il proprio C.V..

Le candidature devono essere presentate presso la Commissione elettorale la quale provvede a esporre l'elenco dei candidati presso il seggio elettorale e sul sito web dell'Istituto.

Possono candidarsi i dipendenti dei profili di ricercatore e tecnologo e tecnico con rapporto d'impiego a tempo indeterminato, alla data d'indizione delle elezioni, in servizio esclusivo presso la Direzione scientifica e le Divisioni.

La candidatura è incompatibile con altre cariche elettive in rappresentanza della comunità scientifica dell'Ente.

Punto 6 - Modalità di elezione

La Commissione elettorale ha cura di accertare l'identità degli elettori che si presentano al seggio.

Gli elettori dei due rappresentanti del personale ricercatore e tecnologo ricevono dal Presidente della Commissione elettorale la scheda di votazione che reca l'elenco dei candidati. Essi votano potendo esprimere una sola preferenza, contrassegnando con una X il nominativo del candidato prescelto.

Gli elettori del rappresentante del personale tecnico ricevono dal Presidente della Commissione elettorale la scheda di votazione che reca l'elenco dei candidati e votano potendo esprimere una sola preferenza, contrassegnando con una X il nominativo del candidato prescelto.

Le schede devono essere riconsegnate ripiegate al Presidente della Commissione elettorale.

Sono considerate nulle le schede elettorali recanti segni di dubbia interpretazione o indicazioni diverse da quelle previste ai commi 2 e 3 del presente punto.

Gli elettori che si accorgono d'aver commesso un errore nella compilazione di una scheda possono ottenere un secondo esemplare, riconsegnando quella errata, chiusa, al Presidente della Commissione elettorale. Questi appone su detta scheda errata, alla presenza dell'elettore, l'indicazione "annullata" e ne provvede successivamente alla distruzione, dopo averne fatta menzione nel verbale, da redigersi a scrutini avvenuti.

La votazione elettorale è valida se vi abbia preso parte almeno il 51% degli aventi diritto. L'elezione dei candidati è valida se questi abbiano conseguito almeno il 10% dei voti.

Nel caso in cui, in sede di votazioni, nessun candidato consegua il 10% dei voti da parte degli elettori aventi diritto, l'elezione è considerata nulla.

Punto 7 - Scrutini

Terminate le operazioni di voto, la Commissione elettorale procede allo scrutinio, che si protrae sino a operazione compiuta senza interruzione, elaborando i risultati delle votazioni.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Successivamente, la Commissione elettorale dà immediata comunicazione dei risultati, mediante loro pubblicazione nel sito web dell'Istituto.

Eventuali reclami devono essere presentati entro due giorni dalla pubblicazione dei risultati alla Commissione elettorale, che decide entro il termine di 5 giorni lavorativi.

Trascorsi questi termini, la Commissione elettorale invia al Presidente il verbale delle operazioni, unitamente al materiale relativo.

Risultano eletti i tre candidati (i due rappresentanti del personale Ricercatore e Tecnologo e il rappresentante del personale tecnico in servizio presso la Direzione scientifica e le Divisioni) che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, purché queste rappresentino almeno il 10% degli elettori aventi diritto.

In caso di parità di voti fra più eleggibili, viene data precedenza al candidato di minore età.

Punto 8 - Nomina degli eletti

I risultati delle elezioni sono recepiti con decreto del Presidente. Tale decreto viene pubblicato nel sito web dell'Istituto.

La nomina dei componenti elettivi nel Consiglio di direzione avviene con decreto del Presidente. Essa ha durata triennale.

In caso di rinuncia di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti, purché abbia ottenuto almeno il 10% dei voti degli elettori aventi diritto.

Punto 9 - Ripetizione delle elezioni

Nell'ipotesi in cui il numero dei votanti del Consiglio di direzione non raggiunga il "quorum" del 51% necessario per la validità della votazione, sono indette nuove votazioni.

Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di uno degli eletti sono indette nuove elezioni.